

ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN

Informazioni utili per evitare cocenti delusioni, danni economici e stress

Per chi desidera acquistare un'autocaravan, oltre a quanto abbiamo scritto nel documento per evitarti amare sorprese [<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20acquisto%20autocaravan.pdf>],

ricordiamo i seguenti vantaggi nel possedere un'autocaravan di proprietà:

1. utilizzarla per le uscite di fine settimana e/o per tutti i giorni al posto dell'autovettura. Avere tutte le comodità, i tuoi spazi e le tue cose. Passare una giornata meravigliosa avendo a disposizione: una cucina, il potersi sdraiare per un riposo, un proprio bagno. Non ultimo, il poter parcheggiare in un'area di sosta in attesa che finisca un ingorgo e/o un blocco del traffico. Se poi arriva una giornata piovosa il poter comodamente leggere, conversare, riposare, guardare la televisione. Infine, accendere il motore e partire, staccando dal quotidiano per vivere luoghi che aprono la mente e arricchiscono lo spirito;
2. decidere anche all'ultimo momento di metterla in moto e partire senza prenotazioni;
3. cambiare destinazione in caso di maltempo e/o di nuove curiosità;
4. fruire o meno dei campeggi;
5. pagare una bassa tassa di circolazione;
6. sottoscrivere con la Vittoria Assicurazioni SpA una polizza RCA inferiore a quella di una moto;
7. facilitati nella guida grazie al posto di guida rialzato rispetto alle autovetture;
8. poter organizzare la parte abitativa come si desidera, come risulta comodo riguardo ai letti e al riporre i vestiari e quanto necessario al viaggiare;
9. arrivare dopo pochi viaggi a essere addestrati nel programmare utilmente i consumi dell'acqua potabile contenente nel serbatoio;
10. individuare i tempi utili per effettuare senza problemi le cicliche operazioni di carico dell'acqua potabile e lo scarico dei serbatoi delle acque reflue chiare e scure;
11. preparare per tempo i rifornimenti di GPL e carburante,
12. pianificare i controlli del polmone e della pompa alimentazione acqua, del frigorifero, del boiler, degli pneumatici, degli ammortizzatori, del motore, delle cablazioni elettriche, delle condutture GPL, delle condutture acqua potabile, della igienizzazione del serbatoio acqua potabile, del serbatoio raccolta acque reflue scure e di quello acque reflue chiare.

TRASFORMARE UN FURGONE IN AUTOCARAVAN?

Ricordare che la Circolare protocollo 33892/23/32- DIV2 del 06/04/2009 prevede che in Italia non si può omologare un furgone per il trasporto merci appartenente alla categoria N1, in M1 quindi cambiarlo in trasporto persone (autocaravan eccetera).

Pertanto, le trasformazioni sono possibili solo alle officine che acquistano un furgone per trasformarlo correttamente, riuscendo a farlo omologare come AUTOCARAVAN.

Qualcuno, per superare detto divieto di legge, suggerisce di predisporre un allestimento amovibile il quale non va ad impattare sulle caratteristiche del mezzo, non spiegando in cosa consiste e quali sono le responsabilità civili e penali in caso di distacchi durante il viaggiare che possono ferire e/o uccidere il guidatore e/o i trasportati nonché che il caricare sopra degli allestimenti riduce la possibilità di caricare cose e/o persone al fine di non superare la portata massima ammessa sulla Carta di circolazione.

Ricordiamo altresì i seguenti svantaggi nel possedere un'autocaravan di proprietà

- a) il costo di acquisto;
- b) i blocchi permanenti del traffico in base alla categoria EURO che per l'alimentazione a diesel arriveranno velocemente a bloccare i veicoli fino a EURO 6;
- c) il non poter entrare in circolazione stradale se si supera la portata massima ammessa nella Carta di circolazione (di fatto riduzione drastica del numero dei trasportati);
- d) l'utilizzarla mediamente per 40 giorni all'anno se non si è pensionati;
- e) il costo di un rimessaggio se non si possiede un'area privata dove parcheggiarla;
- f) i sindaci che emanano limitazioni locali alla circolazione e sosta;
- g) non ignifughe, quindi, il cercare stalli di sosta per evitare di parcheggiare in mezzo alle autocaravan;
- h) i consumi di carburante maggiori rispetto a quelli di un'autovettura;
- i) velocità inferiori a quelle di un'autovettura;
- j) sensibilità al vento laterale;
- k) uno spazio interno di pochi metri cubi e metri quadrati;
- l) l'assenza di un riciclo forzato dell'aria interna;
- m) l'assenza di una corretta ripartizione interna del riscaldamento.



Divieto di sosta



Sbarra che impedisce l'entrata in un parcheggio



Esiti di un incendio attivato da un veicolo a fianco

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sempre curato il settore tecnico-giuridico, e dal 1985 è l'unica a tutelare gli interessi dei proprietari di autocaravan sia in materia di compravendita e post vendita sia in materia di circolazione e sosta. Come risulta dal sito www.coordinamentocamperisti.it, ogni criticità viene analizzata e affrontata dai nostri consulenti giuridici anche per fornire una corretta informazione utile a evitare lunghi, costosi e stressanti contenziosi.

TRA LE PIEGHE DEL CONTRATTO, LA PIAGA DEL CONTENZIOSO

Acquistare un'autocaravan significa investire molte risorse, ed è quindi importante un'accurata e preventiva valutazione del contratto per rilevare lacune o clausole vessatorie che potrebbero determinare contestazioni tra le parti e quindi lunghi e onerosi contenziosi.

Proprio per scongiurare simili vicende l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è adoperata collaborando con la Camera di Commercio di Firenze per formulare un modello di contratto di compravendita di autocaravan chiaro, esaustivo e senza clausole vessatorie. Purtroppo, nonostante tale modello contrattuale sia disponibile dal 2014, i venditori di autocaravan non hanno sinora manifestato alcuna intenzione di utilizzarlo, neppure se gratuitamente pubblicizzati dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

L'ACQUISTO

Trattandosi di acquistare un "veicolo+casa" la cui spesa è di decine di migliaia di euro e il cui uso medio è di 40 giorni l'anno, non ti fidare del colpo d'occhio, di depliant pubblicitari, del venditore che ti dice *firmi subito perché sono poche le autocaravan a disposizione* ...

Prima di firmare pretendi dal venditore una copia del contratto di compravendita in modo da sottoporlo al tuo consulente giuridico e chiedi di eseguire: una prova di guida e di parcheggio; l'apertura e chiusura dei letti; l'operazione di carico e scarico delle acque; la pulizia del serbatoio dell'acqua potabile; la sostituzione di una ruota.

CONSULENZA ACQUISTI

Nell'intento di evitare futuri contenziosi, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mette a disposizione dei soci la consulenza gratuita dell'Avv. Assunta Brunetti che ha partecipato alla commissione attivata dalla Camera di Commercio di Firenze per la redazione del **Contratto certificato di compravendita di un'autocaravan** nonché dell'Avv. Marcello Viganò.

Il socio può inviare la proposta di contratto di acquisto di un'autocaravan a info@coordinamentocamperisti.it e i legali saranno a disposizione per esaminarlo prima della firma, al fine di evidenziare lacune, clausole vessatorie e ogni eventuale e ulteriore fattore di rischio per il consumatore.

ALCUNI VENDITORI

Non forniscono informazioni sufficienti in tema di peso del veicolo, numero di persone trasportabili, peso degli accessori, e ciò impedisce all'acquirente di rendersi subito conto, in sede di compravendita, che non potrà mai trasportare il numero di persone per le quali il veicolo è omologato perché sarebbe superata la portata massima indicata al punto F2 della Carta di Circolazione.

Prima di firmare il contratto è, invece, fondamentale sapere quanto peserà l'autocaravan al momento della consegna e tale dato andrà riportato anche nel contratto.

Una volta noto il peso dell'autocaravan alla consegna, il conto è facile. Infatti, sottraendo tale peso dalla portata massima consentita (punto F2 della Carta di Circolazione), è possibile calcolare il peso che può essere caricato a bordo come persone, cose, carburanti e via dicendo, senza superare la portata massima.

Esempio: se il peso rilevato è di 3.000 kg e al punto F2 della Carta di circolazione c'è scritto 3.500 kg, si possono caricare dentro l'autocaravan 500 Kg come guidatore, eventuali passeggeri, carburante, acqua, gas, bagagli, vettovaglie eccetera.

Il Codice della Strada NON prevede tolleranze come precisato anche dal Ministero dell'Interno con nota prot. 300/A/6622/21/102/18/1 del 6 luglio 2021 in risposta a specifica istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (nelle pagine successive la nota del Ministero).

Circolare con una massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione comporta quanto segue:

- a) gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- b) l'impresa di assicurazione del veicolo in sovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come a esempio la kasko;
- c) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

22 maggio 2022, la notizia:

- <https://www.umbriaon.it/brucia-camper-in-a1-scattano-i-soccorsi-autostrada-orvieto/>



18 aprile 2022

Camper in fiamme nel primo pomeriggio lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, a circa 8 chilometri dal casello di Orvieto (Terni), in direzione Roma. Il mezzo è andato completamente distrutto ma non si registrano feriti.

AUTOCARAVAN: LA NECESSARIA SICUREZZA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it) ha ripetutamente chiesto ai costruttori di autocaravan dal 1985, in particolare anche all'Associazione Produttori Camper (APC), quanto segue:

1. Effettuazione di prove crash come per le autovetture;
2. testare a 10 g nelle tre direzioni gli ancoraggi di tutto il materiale installato e di tutte le chiusure presenti;
3. l'utilizzo di materiali ignifughi per tutti i componenti dell'allestimento;
4. progettazioni per il ricircolo dell'aria interna al fine di un'omogenea distribuzione del calore d'inverno e del fresco d'estate;
5. dotare ogni autocaravan vendita di un pendrive contenente tutte le caratteristiche, consigli per la manutenzione per ogni impianto, tutte le sigle utili al costruttore per verificare, in caso di difetti, le date dei singoli montaggi e dell'operatore che ha effettuato l'installazione delle singole componenti.

Nessuna di dette richieste è stata accolta e ciò nonostante che le vendite di autocaravan in Italia negli anni sono crollate a meno di 3.000 unità l'anno.

Riguardo alla sicurezza aprire www.coordinamentocamperisti.it e cliccare su AZIONI IN CORSO:

1. autocaravan: cosa accade in caso di incidente
2. VIDEO autocaravan: una prova crash
3. VIDEO autocaravan: prove crash dalla Svezia
4. autocaravan: prova crash dalla Svezia - Testo trascritto e tradotto
5. autocaravan: prova crash articolo svedese integrale Tradotto


29 aprile 2022, la notizia:

- <https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/camion-tampona-camper-con-una-famiglia-muore-la-nonna-gravissimo-il-nipotino-1.7619857>
- <https://e-tv.it/2022/04/29/camion-tampona-camer-in-a14-morta-una-40enne-ferito-un-bimbo-di-9-anni/?fbclid=IwAR1Hdisc-QUJEzn-tLAJNjk9Uj3hRIF6GprZTtwndNKHHqCFn1sYPOv8XbA>

Secondo le prime ricostruzioni della Stradale sul posto, l'urto tra i due mezzi sarebbe avvenuto mentre l'autocaravan si trovava fermo in corsia di emergenza a seguito di una foratura di uno pneumatico. Ecco l'ennesima dimostrazione di come basti un tamponamento per disfarsi.



IL SOVRAPPESO: NO TOLLERANZA PER LE AUTOCARAVAN



Dipartimento Pubblica Sicurezza
 Servizio Polizia Stradale
 Registrato il 08/07/2021
 Prot. 300/A/6622/21/102/18/1



pag. 1 di 2


 Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
 COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
 Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
 Divisione 3[^]

dg_mot-div3@pec.mit.gov.it

ROMA

e, per conoscenza

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
 CAMPERISTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

FIRENZE

Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati forniti chiarimenti all'Associazione che legge per conoscenza¹ riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1². Si fa, altresì, riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021³.

Nel merito delle questioni poste all'attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene opportuno formulare un parere relativo all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli.

L'art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli⁴ senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi.

¹ Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell'interno e a codesto Dicastero.

² Cfr. Art. 47 cds: "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente".

³ Indirizzata al Ministero dell'interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.

⁴ Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, aumentata del 5%.

L'8 luglio 2021 il Ministero dell'Interno ha confermato che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di Circolazione. La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada è applicabile solo ai veicoli trasporto merci.

pag. 2 di 2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo⁵. Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece, la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone⁶.

Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l'art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:

- art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167⁷;
- art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto nel citato art. 169.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

⁵ In questo caso, l'indicazione relativa al *carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione* (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di circolazione è individuata nel punto "F2".

⁶ Cfr. art. 169, commi 7 e 9.

⁷ Cfr. art. 167, comma 2.

AUTOCARAVAN: REVISIONE DEL LIMITE MASSIMO DI PESO PER LA PATENTE B

La corrispondenza con il Presidente della Associazione Produttori Camper (APC) che non ha ricevuto riscontro.

Inviato: domenica 1 maggio 2022

Da: PEC ANCC Coordinamentocamperisti ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Al Presidente della Associazione Produttori Camper (APC) apc.service@legalmail.it

Al Direttore Generale della Associazione Produttori Camper (APC) info@apcitalia.com

E per conoscenza Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it - segreteria.ministro@mit.gov.it

segr.capogabinetto@mit.gov.it - segtecnica.ministro@mit.gov.it

Oggetto: vostra richiesta per la revisione del limite massimo di peso per la patente B per le autocaravan.

Riferimento: vostra Newsletter - Aprile ricevuta in data 29 aprile 2022.

Pregiatissimi, quale Presidente di questa Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, riconosciuta come portatrice di interesse collettivo, avendo ricevuto dai nostri associati destinatari del vostro comunicato in riferimento la richiesta di contattarvi ufficialmente al fine di ricevere un chiarimento sulla vostra richiesta in oggetto, **premesso che:**

- 1) avete rappresentato al Ministro delle Infrastrutture la proposta di revisione del limite massimo di peso per la patente B per innalzare a 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B;
- 2) su analoga richiesta, la Commissione Europea si era già espressa respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
- 3) nel recente passato alcuni nostri associati, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendo un rifiuto;

con la presente vi chiediamo se i vostri associati, nei loro siti e sui messaggi pubblicitari, pubblicheranno di essere **pronti a inviare l'autorizzazione alla modifica delle loro autocaravan vendute** al fine di portare la loro autocaravan a 4.250 kg nonché che la loro **autocaravan è provvista o meno di autorizzazione all'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg.**

Con l'occasione ricordiamo che, se la vostra richiesta di innalzamento 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B diventasse improvvisamente realtà, comporterebbe:

- un danno agli attuali proprietari di autocaravan visto che vedrebbero crollare il valore di mercato delle autocaravan non dotate dell'autorizzazione del costruttore per l'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg;
- un danno e una beffa per chi acquisterà d'ora in poi un'autocaravan perché:
 - a) per **un'autocaravan provvista di autorizzazione** il camperista dovrebbe **accollarsi gli oneri** per l'innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg per poter poi trovare acquirenti disposti ad acquistarla;
 - b) per **l'autocaravan NON provvista di autorizzazione** il camperista vedrebbe il **crollo dell'investimento.**

A leggervi, Isabella Cocolo, Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - www.coordinamentocamperisti.it

50125 FIRENZE via di San Niccolò' 21

Firenze, 01 maggio 2022

ALCUNI VENDITORI

- 1** Non indicano agli acquirenti né in sede di trattativa né in sede di conclusione della compravendita i punti di assistenza in Italia e all'estero dove recarsi in caso di necessità e/o verifiche programmate (se queste ultime non vengono effettuate si perdono le garanzie).
- 2** Chiedono acconti sul prezzo o addirittura il saldo prima della consegna senza garantire, ad esempio tramite fideiussioni, che l'importo incassato sarà versato al costruttore dell'autocaravan. E così può accadere che in mancanza di saldo, il costruttore non allestisca il veicolo o non fornisca i documenti necessari per l'immatricolazione. L'acquirente si ritrova così senza soldi e senza autocaravan o con un'autocaravan senza targa.
- 3** Non garantiscono che nei 12 mesi successivi all'acquisto non verrà prodotta una nuova serie di autocaravan che svaluterà il modello appena acquistato. Da ricordare che l'uso medio di un'autocaravan è di 40 giorni l'anno, quindi, detta svalutazione arriverebbe dopo un breve utilizzo.
- 4** Non chiariscono all'acquirente che, in mancanza di specificazioni nel contratto, se il prezzo andrà pagato tramite finanziamento e il credito non viene concesso, la compravendita sarà comunque efficace con diritto del venditore a trattenere la caparra confirmatoria. Proprio su questo tema, a dimostrazione del fatto che un contratto scritto bene può evitare contenziosi, rendiamo nota una sentenza depositata il 30 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Milano respingeva l'appello di una consumatrice che nel 2015 aveva concluso una compravendita con il concessionario Caravan Schiavolin con sede a Vigevano (PV) per l'acquisto di un'autocaravan usata al prezzo di 58.000 euro. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti oggetto di causa. In sede di sottoscrizione del contratto, la consumatrice versava una caparra confirmatoria di 10.000 euro e chiedeva al venditore di fare da intermediario per ottenere un finanziamento senza il quale l'acquisto non sarebbe stato possibile. Di tali circostanze la consumatrice avrebbe reso edotta la società Caravan Schiavolin in sede di stipula della vendita. Tuttavia, nel contratto predisposto dal venditore, non se ne faceva menzione. Fatto sta che la richiesta di finanziamento era respinta con impossibilità per la consumatrice di saldare il prezzo. Purtroppo, non risultando dal contratto la reale volontà dell'acquirente e sorta contestazione tra le parti, il venditore, dopo aver sottoposto alla firma della consumatrice una clausola "penale per recesso" tratteneva 2.000 euro. Ebbene, sulla base di tale clausola e del contratto di compravendita, il Giudice di Pace di Milano prima e il Tribunale di Milano in appello hanno ritenuto corretto l'operato del concessionario condannando la consumatrice alle spese legali per un totale di 3.600 euro circa. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite proprio legale di fiducia, ha supportato la consumatrice nel tentativo di dimostrare in giudizio sia la volontà di subordinare la compravendita al finanziamento sia la vessatorietà della clausola qualificata da Caravan Schiavolin come "penale per recesso". Pur non condividendo le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici trascurando numerosi dettagli della vicenda, il contratto di compravendita non menzionava il finanziamento né tanto meno la necessità del credito come unica risorsa per il pagamento del prezzo. Tale circostanza ha avuto un peso decisivo determinando l'emergere di una verità processuale purtroppo diversa da quella sostanziale. Proprio per evitare simili vicende, il contratto certificato dalla Camera di Commercio di Firenze prevede la clausola 2.3 in base alla quale, qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il contratto di compravendita dell'autocaravan si risolve.
- 5** Non specificano per iscritto i motivi per i quali, in caso di permuta con una nuova autocaravan, la valutazione di un usato che resta a disposizione dell'acquirente sino alla consegna del veicolo nuovo, potrebbe diminuire nel tempo.

LA GARANZIA LEGALE PER DIFETTI DI CONFORMITÀ

Superato lo scoglio della compravendita, si apre la fase del postvendita, a sua volta insidiosa.

Anche riguardo a tale fase è fondamentale aver sottoscritto un adeguato contratto di compravendita e conoscere le regole della garanzia legale per difetti di conformità.

Tale garanzia obbliga il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

In base all'articolo 129 del Codice del consumo, per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere:

1. i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

- a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
- b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
- d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

2. i seguenti requisiti oggettivi, sempre ove pertinenti:

- a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
- b) possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- c) essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
- d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

L'articolo 131 del Codice del consumo qualifica come difetto di conformità anche quello derivante dall'errata installazione del bene se:

- a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità;
- b) oppure, l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

La garanzia legale copre i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene. L'azione diretta a far valere i difetti di conformità si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene (articolo 133 Codice del consumo).

In base all'articolo 135 dello stesso codice, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

I rimedi in caso di difetti di conformità sono disciplinati dall'articolo 135-bis e seguenti del Codice del consumo in base al quale il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Per evitare decadenze ed eccezioni, è opportuno denunciare il difetto entro pochi giorni dalla scoperta inviando al venditore una raccomandata con avviso di ricevimento o una posta elettronica certificata.

LA GARANZIA CONVENZIONALE

Come suggerisce la stessa qualificazione "convenzionale", trattasi di una garanzia non prevista dalla legge ma per accordo delle parti e, nella maggior parte dei casi, si tratta di una garanzia onerosa offerta dal produttore del bene per offrire condizioni più favorevoli di quelle già previste per legge.

In base all'articolo 135-quinquies del Codice del consumo la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

Nella dichiarazione di garanzia convenzionale il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile.

Essa comprende i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
- b) nome e indirizzo del garante;
- c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
- d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
- e) le condizioni della garanzia convenzionale.

CONTROLLI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOCARAVAN

L'autocaravan non è semplicemente un veicolo, è una casa sulle ruote, e occuparsi di una casa non è come occuparsi di un veicolo. In caso di autocaravan è bene eseguire controlli e interventi di manutenzione o riparazione presso officine competenti.

Sul punto si segnala il sito Internet dell'associazione ASSOFFICINA e, in particolare, la pagina contenente l'elenco delle imprese specializzate nella manutenzione delle autocaravan

(<https://assofficina574900782.wordpress.com/officine-associate/elenco-officine-associate/>).

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha collaborato con ASSOFFICINA nella redazione della prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 in cui sono definiti i requisiti del servizio fornito da un'organizzazione preposta alla manutenzione e/o installazione di accessori e impianti su caravan e autocaravan.

Il documento definisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità del personale tecnico che effettua il servizio di manutenzione e/o installazione accessori e impianti sui veicoli citati.

La prassi UNI è gratuitamente scaricabile dal sito www.coordinamentocamperisti.it oppure dal sito www.uni.com consultando la pagina "Prassi pubblicate".

Rivolgersi a un'officina che opera secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 significa conoscere preventivamente le competenze, le capacità del professionista, le procedure di lavoro e addirittura la strumentazione utilizzata.

La prassi contiene altresì un modello di contratto di fornitura del servizio di manutenzione caravan e autocaravan e/o installazione accessori.

In ogni caso è utile:

1. fotografare il veicolo internamente ed esternamente prima di consegnarlo all'officina;
2. chiedere al riparatore un documento di presa in consegna del veicolo nel quale siano indicati: la data in cui il veicolo è consegnato, la descrizione dello stato, la specifica del problema da risolvere, la tipologia di intervento da eseguire, il termine di riconsegna, il preventivo di spesa;
3. al termine dei lavori, chiedere all'officina un documento dal quale risulti la data di riconsegna del veicolo, lo stato del veicolo stesso, la tipologia di intervento eseguito.

In caso di contestazioni, simili cautele permettono di tutelare non solo il proprietario del veicolo ma anche l'officina che ha eseguito la riparazione.

IL CASO ETRUSCO: TAGLIANDI INFILTRAZIONI e ASSISTENZA

IL FATTO

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta in favore di un associato costretto a percorrere centinaia di chilometri per eseguire sulla propria autocaravan il tagliando infiltrazioni (ogni 12 mesi per 7 anni, al prezzo di 130 euro a tagliando).

La vicenda mette in luce un problema ricorrente derivante dal fatto che in sede di trattativa e compravendita il venditore non mette a disposizione dell'acquirente l'elenco delle officine autorizzate a eseguire i tagliandi e il costruttore, che solitamente presta la garanzia per le infiltrazioni, non è adeguatamente organizzato per garantire una rete capillare di officine autorizzate a eseguire le verifiche.

L'acquirente si trova così costretto a lunghe trasferte con perdita di tempo e denaro per eseguire tagliandi a pagamento con modalità peraltro poco chiare.

IL COSTRUTTORE

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha avanzato una serie di proposte al costruttore dell'autocaravan in questione, **Etrusco, che fa parte del gruppo Erwin Hymer che comprende anche i marchi Bürstner, Carado, Bussola, Campo Croce, Dethleff, Elddi, Imero, Laika, Niesmann + Bischoff, Luce del sole.**

In particolare, abbiamo invitato il costruttore a consentire i tagliandi presso i concessionari dell'intero gruppo anziché della sola rete Etrusco in modo da evitare lunghe trasferte che fanno perdere tempo, soldi oltre a incidere in termini di maggior inquinamento e rischio di sinistri stradali.

Etrusco ha tuttavia ribadito che i tagliandi infiltrazione su veicoli del proprio marchio devono essere tassativamente eseguiti da officine di concessionari appartenenti alla rete vendita ufficiale Etrusco, indipendentemente dallo stabilimento di produzione dei veicoli.

Non solo, all'interno del loro gruppo non condividono in modo informatizzato le credenziali di accesso per la registrazione del tagliando, e disegni tecnici delle loro autocaravan per poter intervenire in caso di anomalie. Incredibile scelta del gruppo.

Tutto ciò risulta ancora più incredibile se proviamo a cercare l'officina a noi più vicina tramite le opzioni di ricerca sul sito <https://www.etrusco.com/concessionari/> che prevedono la possibilità di selezionare l'officina in base alla distanza: 100 - 300 - 500 o 1.200 km.

In base alle ricerche svolte:

- se abiti a PALERMO devi attraversare la Sicilia per recarti a GRAVINA DI CATANIA,
- se abiti a BARI devi recarti a NAPOLI,
- se abiti in SARDEGNA devi traghettare in Continente,
- se abiti ad AOSTA devi recarti a OMEGNA oppure a BORGARETTO DI BEINASCO.

Lo ripeto, è incredibile che un cliente, oltre a pagare 130,00 euro, debba percorrere centinaia di chilometri perdendo tempo e denaro, rischiando incidenti stradali e inquinando l'ambiente.

Non solo, il documento inerente le operazioni di verifica per le infiltrazioni non specifica lo speciale tipo di isolante utilizzato, in quali parti lo spruzzano, in quale dose, se si tratta di materiale ignifugo o meno, se può compromettere l'accesso a qualche cablazione, né viene specificato l'apparecchio utilizzato per le misurazioni, che tipo di risultati fornisce e se ci sono parti del veicolo soggette a semplice controllo a vista. Abbiamo chiesto a Etrusco di fornire chiarimenti a riguardo: NON CI HANNO FORNITO DETTI DATI.

Visto che le infiltrazioni e i problemi inerenti alle impiantistiche interne a un'autocaravan sono ricorrenti, perché uno dovrebbe acquistare un loro prodotto dal valore di decine di migliaia di euro e poi trovarsi, solo per eseguire un tagliando a pagamento, a percorrere centinaia di chilometri per effettuarlo senza nemmeno sapere in dettaglio quale trattamento viene effettuato, quali attrezzature utilizzano e quali parti invece sono soggette a semplici controlli a vista?

Non parliamo poi se si tratta di un problema agli impianti interni (pompa acqua, luce, gas, frigo, boiler, stufa, centralina eccetera) che richiedono l'intervento specifico di un concessionario (che sono veramente pochi o peggio che richiedono l'intervento del costruttore che può essere anche all'estero).

IL CONTRATTO CONSIGLIATO PER L'ACQUIO DI UN'AUTOCARAVAN

Di seguito il contratto tipo di compravendita autocaravan certificato nel 2014 dalla Camera di Commercio di Firenze grazie all'iniziativa dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite gli Avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, con i nuovi riferimenti normativi a seguito delle successive modifiche del Codice del Consumo.

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

I SOTTOSCRITTI

Sig. _____
in qualità di legale rappresentante di _____,
partita IVA _____
con sede a _____ in via _____;
telefoni _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- *venditore* -

e
Sig. _____
codice fiscale _____
nato/a _____ il _____
e residente a _____ in via _____;
telefoni _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- *compratore* -

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il venditore trasferisce al compratore che accetta, il diritto di proprietà dell'autocaravan modello _____ che ha una massa in ordine di marcia¹ di _____ Kg e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di _____ kg².

1.2 Il venditore fornisce l'autocaravan già dotata dei seguenti accessori:

- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;
- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;

1.3 Il compratore chiede che l'autocaravan sia dotata dei seguenti ulteriori accessori:

- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;
- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg.

1.4 L'autocaravan, dotata degli accessori di cui ai punti 1.2 e 1.3, pesa complessivamente _____ Kg

1.5 La compilazione dei precedenti punti è obbligatoria anche al fine di evitare la configurabilità delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 20 e seguenti del codice del consumo.

1 La massa in ordine di marcia è la massa del veicolo carrozzato compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente. La massa del conducente è valutata a 75 kg, il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore (punto 2.6 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

2 La massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile è indicata dal punto F2 della carta di circolazione (punto 2.8 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

Articolo 2 – Pagamento del prezzo e caparra confirmatoria

2.1 Il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo di € _____. La somma è comprensiva di IVA e spese per la messa in strada del veicolo.

2.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il compratore corrisponde al venditore la somma infruttifera di € ____ a titolo di caparra confirmatoria imputata al prezzo.

2.3 Il saldo del prezzo nella misura di € _____ sarà eseguito:

- mediante bonifico a favore di _____, Banca _____, agenzia di _____, IBAN _____, causale: acquisto autocaravan modello _____, contratto stipulato in data _____.
- mediante assegno (bancario/circolare) intestato a _____ e consegnato al Sig. _____.
- mediante finanziamento della società _____. In tal caso sino a quando la richiesta di finanziamento non sarà accolta, il venditore non eseguirà il presente contratto né provvederà alle attività necessarie e propedeutiche all'adempimento degli obblighi assunti. Qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il presente contratto s'intende risolto.

Articolo 3 – Messa a disposizione del veicolo e saldo del prezzo

3.1. Il veicolo sarà disponibile presso il venditore entro e non oltre il _____. Il venditore comunicherà per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali.

3.2 Se tale termine di cui al punto 3.1 non può essere rispettato, il venditore dovrà darne motivata comunicazione scritta al compratore che è obbligato a tollerare un ritardo di 15 giorni. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il compratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al venditore. In tal caso il venditore dovrà restituire al compratore il doppio della caparra entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto recesso

3.3 Il saldo del prezzo di cui al punto 2.3, sarà eseguito entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il venditore ha comunicato per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali. La violazione di tale termine rende il compratore inadempiente con diritto del venditore di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

3.4 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 3.1, le parti devono procedere alla pesatura dell'autocaravan secondo l'allegato A al presente contratto. Se in sede di verifica, sono riscontrati difetti di conformità, il termine per il saldo del prezzo di cui al punto 3.3, decorre dal momento in cui è ripristinata la conformità del veicolo.

Articolo 4 – Consegna e ritiro del veicolo

4.1 La consegna del veicolo avverrà entro e non oltre 7 giorni dal saldo del prezzo.

4.2 Unitamente al veicolo, il venditore consegnerà al compratore:

- la targa conforme a quella indicata nella carta di circolazione;
- la carta di circolazione;
- il certificato di proprietà;
- il manuale di istruzioni per l'uso dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il manuale per la manutenzione dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il libretto di garanzia;
- il certificato di garanzia convenzionale (eventuale).

4.4 Scaduto il termine di cui al punto 4.1 per la consegna del veicolo, il venditore resta obbligato a custodire il veicolo e il compratore dovrà corrispondere al venditore la somma di € _____ a titolo di penale per ogni giorno di custodia.

Articolo 5 - Garanzia per l'evizione e i difetti di conformità

5.1 Il compratore ha diritto alla garanzia legale per i difetti di conformità del veicolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e seguenti del codice del consumo (*allegato B*).

5.2 La garanzia legale ha la durata di due anni dalla consegna del veicolo. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

5.3 Il compratore deve denunciare i difetti di conformità al venditore con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telefax ovvero posta elettronica certificata. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

5.4 Entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia dei difetti di conformità, il venditore comunica per iscritto al compratore se l'intervento eventualmente necessario sarà effettuato presso la propria sede ovvero presso la sede di un terzo ausiliario più vicina al luogo di residenza del compratore. Nel caso in cui il terzo non ripristini la conformità del bene, il venditore resta obbligato a provvedere ai difetti di conformità, salvo il diritto di regresso ai sensi dell'art. 134 del codice del consumo. Pertanto, il compratore potrà rivolgersi al venditore per chiedere un nuovo intervento in garanzia.

5.5 Il venditore rimborsa al compratore le spese eventualmente sostenute per il trasporto del veicolo presso la propria sede ovvero presso la sede del terzo autorizzato a intervenire ai sensi del punto 5.4, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza di difetti di conformità e previa esibizione da parte del compratore dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

5.6 Per ogni intervento di assistenza in garanzia, il venditore rilascia al compratore:

- al momento di presa in consegna del veicolo, un documento nel quale sono indicati i difetti denunciati dal compratore;
- al momento di riconsegna del veicolo, un documento nel quale sono descritti gli interventi eseguiti in relazione a ciascun difetto denunciato dal compratore ovvero accertato dal venditore.

5.7 Qualora per le riparazioni e sostituzioni sia necessario un termine superiore a 7 giorni lavorativi, il venditore dovrà informare il compratore entro 24 ore dalla presa in consegna del veicolo.

Articolo 6 – Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche.

6.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto della compravendita.

6.2 Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.

Articolo 7 - Clausola di mediazione e foro competente

7.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.

7.2 Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del compratore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 8 - Allegati

Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A: verbale di verifica dell'autocaravan.
- Allegato B: appendice normativa.
- Allegato C: (eventuale) certificato di garanzia convenzionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____

Nome e cognome venditore

Firma _____

Nome e cognome compratore

.....

ALLEGATO A VERBALE DI VERIFICA AUTOCARAVAN

1.2 In data _____, il Sig. _____
legale rappresentante di _____
e il Sig. _____,
rispettivamente in qualità di venditore e compratore
dell'autocaravan modello _____,
hanno pesato il veicolo oggetto di compravendita presso la sede del venditore (oppure presso il centro
di revisione autorizzato dalla Motorizzazione civile con sede a _____).

1.2 In occasione della suddetta pesatura, a bordo del veicolo:

- erano presenti _____ litri di carburante;
- i serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e delle acque reflue scure erano vuoti;
- erano presenti n. _____ bombole di gpl contenenti _____ litri di gpl /non erano presenti bombole di gpl;
- era presente un serbatoio di gpl vuoto/contenente _____ litri di gpl;
- non erano presenti né il conducente né i passeggeri;
- _____;
- non erano presenti accessori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto di compravendita.

1.3 Il peso del veicolo è risultato pari a _____ Kg.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____
Nome e cognome venditore

Firma _____
Nome e cognome compratore



ATTENZIONE

Se nel depliant pubblicitario e/o sulla Carta di Circolazione al punto S1 trovi scritto 6 significa che potresti trasportare 6 persone. MA non è sicuro. Quindi, per evitare che l'autocaravan superi quanto previsto al punto F1 che le impedirebbe di entrare in circolazione stradale, pesarla e poi decidere quante persone far salire e cosa caricarci sopra come carburanti e altro. Controlla che gli pneumatici siano conformi a quanto scritto sulla Carta di Circolazione, perché se non corrispondono, non puoi entrare in circolazione stradale.

**ALLEGATO B
APPENDICE NORMATIVA**

Art. 1385 del codice civile - Caparra confirmatoria

1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Art. 129 del codice del consumo – Conformità dei beni al contratto

1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
 - a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
 - b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
 - c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
 - d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
 - a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
 - b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
 - c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
 - d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

Art. 130 del Codice del consumo - Obblighi del venditore e condotta del consumatore

1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:
 - a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
 - b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;
 - c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
 - a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
 - b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.
3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:
 - a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore;
 - b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.
4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Articolo 131 del Codice del consumo - Errata installazione dei beni

1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
 - a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
 - b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Art. 133 del Codice del consumo - Responsabilità del venditore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Art. 135 del Codice del consumo - Onere della prova

1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

Art. 135-bis del Codice del consumo - Rimedi

1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
 - a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
 - b) l'entità del difetto di conformità;
 - c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:
 - a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
 - b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
 - c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
 - d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

ALLEGATO C
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE

1. Informazioni generali

La presente garanzia convenzionale, riguardante l'autocaravan modello _____, è prestata da _____
partita IVA _____
con sede a _____ in via _____
e lascia impregiudicati i diritti di cui il compratore è titolare in base alle norme di legge.

2. Oggetto della garanzia convenzionale

Oggetto di garanzia convenzionale è/sono:

3. Durata della garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale ha la durata di _____ a partire dalla data di consegna dell'autocaravan oggetto di compravendita.

4. Estensione territoriale della garanzia

La garanzia convenzionale ha efficacia solo nel territorio dello Stato italiano
oppure anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.

5. Modalità per l'esercizio del diritto alla garanzia convenzionale

Il compratore decade dalla garanzia convenzionale se non denuncia i difetti entro 2 mesi dalla scoperta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale _____;
- indirizzo di posta elettronica certificata _____.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____

Nome e cognome venditore

Firma _____

Nome e cognome compratore

SOLUZIONE AL SOVRAPPESO

Per evitare di circolare con un'autocaravan in sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice (articolo 56 del Codice della Strada). Il gancio traino influisce sulla sicurezza stradale, pertanto, chiedere a un'officina un preventivo scritto che preveda un costo comprensivo di: numero di omologazione e il codice identificativo del gancio amovibile e/o a scomparsa che sia omologato per i paesi della Comunità Europea, installazione a regola d'arte e conforme a quanto previsto dal costruttore del veicolo e/o rilascio del relativo nullaosta, collaudo presso la Motorizzazione e riconsegna della Carta di Circolazione aggiornata. Comunicare detta installazione alla compagnia assicuratrice, attivando una polizza assicurativa che copra sia i danni provocati dal distacco o dallo sbandamento del rimorchio stesso quando è in circolazione sia i danni che ne possono derivare quando è staccato dalla motrice.

LE DOMANDE DA PORRE AL VENDITORE PRIMA DI ACQUISTARE UN'AUTOCARAVAN

SÌ NO

- È possibile guidare l'autocaravan per almeno 10 chilometri in percorso misto?
(è essenziale per verificarne la stabilità, eventuali riflessi prodotti dal parabrezza, l'insufficienza degli specchietti retrovisori, sterzo, visibilità frontale e posteriore, frenata, rumorosità in viaggio della meccanica e dell'allestimento)
- È dotata di pneumatici a più di sei tele, da carico, oppure del tipo Camping Car?
- È dotata di certificazione sulla distribuzione dei pesi sugli assi?
- È dotata di cinture di sicurezza nei posti a sedere posteriori e anteriori, provviste di schema di manutenzione?
- È dotata di air bag?
- È dotata di martinetto di facile utilizzo, anche nelle sedi stradali sterrate e scoscese?
(Provare a sollevare il veicolo per testare lo sforzo del cric/martinetto in quanto può esserne utile uno BASSO e LARGO visto che a pneumatico sgonfio gli assali si abbassano moltissimo)
- È dotata di martinetto posto in luogo facilmente accessibile, insieme al triangolo e al giubbotto retroriflettente?
- È dotata di libretto che indica la rete d'assistenza in Italia e all'estero, sia per la parte meccanica sia per l'allestimento?
- È dotata di pendrive con le tempistiche inerenti alle riparazioni / sostituzioni alle loro officine autorizzate e/o rivenditori?
- È dotata di depliant che indica a quale pec e mail scrivere in caso si riscontrino difetti?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti il veicolo è ritirato presso il cliente?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti è redatta una Scheda di Lavorazione per il cliente?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti entro 4 giorni si comunica al cliente le lavorazioni da eseguire in garanzia?
- Nel contratto è previsto che in caso di difetti e/o guasti si comunica al cliente la data della riconsegna del veicolo al suo domicilio?

SI NO

- Nel contratto è previsto che in caso di contenzioso il Foro competente è quello della vostra città?
- È dotata di Telecamera retromarcia?
- È dotata di segnale acustico esterno di retromarcia, provvisto di schema di manutenzione?
- La fanaleria posteriore è posta al riparo dai microtamponamenti?
(eventi che purtroppo avvengono spesso durante le manovre di parcheggio)
- È dotata di pendrive contenente il Libretto di Manutenzione generale?
(dalla lettura del Libretto di Manutenzione si scopre, per esempio, che per pulire il semplice ugello del frigorifero occorre un lavoro di tre ore di operaio specializzato in quanto deve essere rimossa la cucina e l'intero frigorifero! Oppure, scoprire che occorre usare l'aria compressa per svuotare le acque reflue, a causa delle diverse pendenze dei tubi)
- È dotata di gradino elettrico che rientra automaticamente allorquando si accende il motore?
- Gli scalini sono facilmente superabili?
- È dotata di specifiche di costruzione e di manutenzione del modulo abitativo?
- È dotata di scalette interne e/o esterne che hanno superato il test che le ha sottoposte a un carico statico, verso il basso di 1.000 N e a un carico statico orizzontale di 500 N, e gli scalini non si spezzano e/o flettono in modo permanente per più di 5 millimetri?
- La stabilità del tavolo/i è assicurata sia durante l'utilizzo sia quando sono riposti per la marcia?
- L'altezza dei letti li rende facilmente utilizzabili?
- L'altezza delle cuccette, le rende facilmente utilizzabili?
- L'altezza della mansarda la rende facilmente utilizzabile?
- Il letto e/o i letti, che una volta aperti, sono stabili?
- I cuscini che formano il letto/i, sono stabili o tendono a separarsi con il peso del corpo?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente altri mobili?
- La cellula è ignifuga e provvista di certificazione?
- È dotata di due estintori a bordo, provvisti di schema di manutenzione?

SÌ NO

- È dotata di indicazioni per l'installazione, l'ubicazione, la tipologia degli estintori?
(gli estintori sono dei presidi essenziali per la sicurezza del veicolo e della famiglia che lo abita)
- È dotata di sensori per l'allarme incendio e/o anidride carbonica, provvisti dello schema di manutenzione?
- È dotata delle specifiche di costruzione e manutenzione di mobili e tappezzerie?
(utile documentazione nel caso di vernici e vetroresina per comprendere se esiste un rilascio d'esalazioni dannose alla salute)
- È dotata di mobili ignifughi, provvisti di certificazione?
- È dotata di tappezzerie ignifughe, provviste di certificazione?
- È dotata delle specifiche di costruzione e manutenzione dei componenti termoformati?
- È dotata di struttura rimovibile per la separazione degli animali a bordo?
- È dotata di predisposizione l'installazione di una porta divisoria tra cabina e modulo?
Molto utile in inverno.
- È dotata di oblò con larghezza a "passo d'uomo", utilizzabili quale uscita di emergenza?
- È dotata di finestre con apertura scorrevole, provviste di schema di manutenzione?
(le finestre a compasso, aperte in un parcheggio, violano l'art. 185 del Codice della Strada)
- È dotata di martelletto accanto alle finestre laterali, per romperle ed utilizzarle quale uscite di emergenza?
- È dotata di frigorifero trivalente o a compressore?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo frigorifero?
- È possibile accedere facilmente al retro del frigorifero per soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È possibile accedere facilmente al retro del boiler per soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo boiler?
- È dotata di un rubinetto per lo scarico di emergenza del boiler?

SI NO

- È dotata di predisposizioni per una successiva installazione del boiler?
- È dotata di alloggiamento interno, con griglia esterna, per ospitare una bombola GPL?
- È dotata di sensore che segnala perdita di gas, all'interno dell'abitacolo e/o nel vano che alloggia la bombola del gas?
- È dotata di serbatoio GPL fisso della ICOM, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata di attestazione di conformità dell'impianto gas alla Circolare n. 58/96, Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. - IV Direzione Centrale - Divisione 41, prot. n. 1284/4183/0-D.C. IV n.A034 - 30 aprile 1996?
- È dotata di predisposizioni per una successiva installazione di un serbatoio GPL per autotrazione e/o servizi?
- È dotata di specifica garanzia sull'assenza di fenomeni di condensa all'interno del veicolo?
- È dotata di indicazioni sulla funzionalità del ricambio d'aria a veicolo chiuso senza il riscaldamento in funzione?
- È dotata di condizionatore?
- È dotata delle specifiche di assorbimento/consumo condizionatore?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente il condizionatore?
- È dotata di indicazioni sulla funzionalità del ricambio d'aria a veicolo chiuso con il riscaldamento in funzione?
(vivendo molto del tempo all'interno dell'autocaravan, l'insufficiente ricambio d'aria può danneggiare la salute)
- È dotata di classe del riscaldamento di cui alla Norma EN 1646-1?
(requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute. Classe del riscaldamento 1, 2 o 3 a seconda della temperatura esterna che riesce a controbattere)
- È dotata delle specifiche sulla distribuzione del calore nell'abitacolo?
- Si può accedere facilmente al retro della stufa e soffiare sul bruciatore per eliminare ostruzioni?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo della stufa?

SÌ NO



- È dotata di predisposizioni per installare successivamente la stufa?
- È dotata di pannelli solari?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo dei pannelli solari?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente i pannelli solari?
- È dotata dello schema dell'impianto elettrico e delle specifiche di costruzione?
- È dotata di cavi elettrici ignifughi?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo della centralina?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo delle luci?
- È dotata di fusibili per centralina e utenze facili da sostituire?
- È dotata di Led che si accendono solo in caso di non funzionamento, per essere meglio percettibili?
- È dotata di salvavita di ultima generazione, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata di centralina per utenze che consente rapidi interventi di riparazione, provvista di schema?
- È dotata di specifiche dell'assorbimento e durata della batteria dei servizi?
- È dotata di caricabatterie di ultima generazione, provvisto di schema di manutenzione?
- È dotata del generatore di elettricità?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente un generatore di elettricità?
- È dotata di una o più plafoniere di luce esterne a LED?
- È dotata di un vano esterno contenente l'avvolgicavo per collegamento con la corrente?
- È dotata di una apertura esterna contenente l'attacco per allacciare il tubo di rifornimento dell'acqua potabile in modo continuo?
- È dotata di un vano esterno contenente un rubinetto per erogare all'esterno l'acqua potabile?

SI NO

- È dotata di un vano esterno contenente un rubinetto per erogare all'esterno il gas per cucinare?
- È dotata di termocoppia nei fuochi della cucina, provvisti di schema di manutenzione?
- È dotata di specifiche sull'assorbimento/consumo dei fornelli della cucina?
- È dotata di antifurto motore?
- È dotata di antifurto perimetrale?
- È dotata di antifurto volumetrico?
- È dotata di antenna TV?
- È dotata di antenna satellitare?
- È dotata di decoder satellitare?
- È dotata di televisione?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente il televisore e la parabola?
- È dotata di antenna radio?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente la radio?
- È dotata di antenna CB?
- È dotata di predisposizioni per installare successivamente i CB?
- È dotata di schema dell'impianto idrico e delle specifiche di costruzione?
- È dotata di tubi dell'acqua potabile coibentati?
- È dotata di tubi di adduzione dell'acqua potabile che si possono svuotare in modo rapido e semplice?
- È dotata di pompa a immersione dentro il serbatoio dell'acqua potabile, provvista dello schema di manutenzione?
- È dotata di pompa a immersione dentro il serbatoio, facilmente accessibile per la pulizia e/o sostituzione?

SÌ NO

- È dotata di pompa dell'acqua esterna al serbatoio dell'acqua potabile?
- È dotata di pompa dell'acqua esterna al serbatoio dell'acqua potabile, facilmente accessibile per la pulizia e/o sostituzione?
(dal funzionamento della pompa dell'acqua dipende il comfort del viaggiare; quindi, la praticità di queste operazioni è vitale)
- È dotata di una pompa dell'acqua di riserva?
(informarsi sul costo e i tempi di consegna per una pompa di riserva per averla di scorta dentro l'autocaravan)
- Il vano della pompa dell'acqua è insonorizzato?
(il silenzio consente il proprio riposo e quello degli equipaggi che parcheggiano a fianco)
- È dotata di serbatoio dell'acqua potabile con tappo a vite avente un diametro di circa 20 cm?
(permettere una rapida ispezione e una corretta igiene del serbatoio dell'acqua potabile è essenziale)
- Il serbatoio dell'acqua potabile si può svuotare in modo rapido e semplice?
- È dotata di rubinetterie d'uso comune, provviste di specifiche indicazioni per la manutenzione?
- È dotata di fotocellula ai rubinetti?
- È dotata di sifoni sotto i lavandini, provvisti di specifiche indicazioni per la manutenzione?
- È dotata di manuale che spiega come scaricare le acque reflue?
- È dotata di tubi di scarico delle acque reflue chiare e scure del diametro minimo di circa 10 cm.?
- È dotata di tubo flessibile, per lo scarico delle acque reflue, che facilita l'allacciamento al pozzetto autopulente?
- È dotata di tubi di scarico delle acque reflue chiare e delle acque scure collegati tra loro ad Y?
(la cassetta estraibile delle acque scure è poco adatta perchè è più frequente lo scarico delle acque reflue chiare)
- È dotata di bocchettone di uscita dei tubi di scarico acque reflue posto sul lato destro?
(scaricare la cassetta estraibile delle acque scure nei gabinetti può comportare denunce e sanzioni)
- È dotata di tubi di scarico e serbatoi di raccolta delle acque reflue che non si ghiacciano fino a meno 15 gradi esterni?
- È dotata di apertura elettrica delle valvole di scarico che si chiudono quando si accende il motore?



AUTOCARAVAN

Ogni tanto appare la notizia di una modifica al Codice della Strada per consentire che con la Patente B si potrà guidare un autocaravan oltre i 3,5 t ma si sono rivelate solo chiacchiere perché, come pubblicammo, la Unione Europea aveva respinto per scritto tale possibilità.

Ora, qualora tale possibilità diventasse realtà, ricorda che ti consentirà di guidare un'autocaravan di oltre 3,5 t ma SOLO se sulla Carta di circolazione dell'autocaravan sarà scritto che la portata massima ammessa è di 4,2 t.



Al contrario, se sulla Carta di circolazione la portata massima è di 3,5 t e il peso è superiore, la tua autocaravan non può entrare in circolazione stradale anche se hai la patente che consente di guidare veicoli superiori ai 3,5 t.

In sintesi, ricorda che nella circolazione stradale ci sono due aspetti che non possono essere scissi tra loro. Il primo è la patente che autorizza a guidare alcuni tipi di veicoli.

Il secondo è la Carta di circolazione che autorizza il veicolo a entrare in circolazione stradale

Pertanto, ricorda che la modifica di uno di questi aspetti non modifica l'altro, quindi, essere in circolazione con un veicolo che supera la portata massima prevista nella Carta di circolazione comporta di essere fermati, contravvenzionati, fermo del veicolo e in caso di incidenti anche conseguenze penali e civili. Specifiche informazioni aprendo www.incamper.org rivista numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e www.nuovedirezioni.it rivista numero 24 e 55.

Ricordati altresì che per aumentare la portata massima della tua autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se la ricevesti, devi passare il collaudo alla Motorizzazione.



RIMESSAGGI

Ogni tanto un rimessaggio subisce un incendio e/o è sotto sequestro con dentro le autocaravan.

Per evitare amare sorprese il camperista deve essere in possesso:

1. del contratto di rimessaggio;
2. delle ricevute di pagamento;
3. del Regolamento interno, ricordandosi di rispettarne ogni parte;
4. delle foto dello stalli di sosta dove parcheggia e alcune panoramiche;
5. dell'autocaravan ogni volta che la lascia in sosta (foto scattate da tutti i lati compreso il tetto, il contachilometri e gli interni);
6. della polizza assicurativa NON sospesa comprensiva di incendio/furto. Utili informazioni aprendo www.incamper.org riviste numero 119, 141, 152, 154, 161, 162, 165, 181;
7. della polizza assicurativa per la copertura di atti vandalici o comunque sia denominata per essere rimborsati nel caso si trattasse di un incendio doloso;
8. della Carta di Circolazione con sopra trascritti i dati del serbatoio permanente GPL qualora vi sia installato, verificando se la data sopra incisa non superi i 10 anni dalla costruzione.

Utili informazioni riguardo alle normative per i serbatoi permanenti GPL aprendo www.incamper.org rivista numero 189, 203, 206 e www.nuovedirezioni.it rivista numero 53 e 75.



TELEPASS

Evitare di salire su un veicolo di altro proprietario con dentro la vostra borsa il vostro telepass perché ai caselli potrebbe leggere il vostro telepass e all'uscita leggere l'altro telepass, creando problemi sia a chi è alla guida che al titolare del contratto.

Quando si sale su un veicolo di altro proprietario verificare se è dotato di telepass, perché, anche se nascosto in un cassetto, potrebbe essere letto ma, a seguito delle verifiche, il gestore dell'autostrada potrebbe poi riscontrare la NON corrispondenza alla targa, attivando problemi al titolare del contratto.

DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI

Qualora un'autocaravan, a seguito di eventi atmosferici, subisca un danno alla guarnizione del tappo di un camino e/o di un oblò e/o di una finestra e l'acqua piovana si infila nell'abitacolo causando danni, qualora sia stata sottoscritta la polizza di copertura specifica, i danni potranno essere rimborsati.

A contrario se tali danni avvengono successivamente, a causa di piogge, possono essere considerati NON rimborsabili perché era dovere dell'assicurato di provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza delle parti danneggiate da cui poteva entrare l'acqua piovana.


Pertanto, in caso di eventi atmosferici, recarsi al parcheggio e/o al rimessaggio per verificare se l'autocaravan ha subito danni e se vi fossero, provvedere alle riparazioni utili a evitare infiltrazioni d'acqua piovana.

ACCESSORI UTILI

Il viaggiatore può girare il mondo con un sorriso, una cartina geografica e dei piccoli dizionari per comprendere le altre lingue, trasformando così le eventuali difficoltà che incontra in esperienze di vita. Viceversa, per chi preferisce eliminare alcune difficoltà, consigliamo i seguenti accessori.

DIZIONARI E TRADUTTORI LINGUISTICI IN FORMATO DIGITALE ED ELETTRONICO

In sintesi, dizionari elettronici multilingua o veri e propri frasari digitali (ci sono App disponibili per gli smartphone) che suggeriscono frasi di uso comune, oppure traduttori elettronici per eseguire traduzioni simultanee attraverso il riconoscimento vocale e la pronuncia automatica direttamente in vivoce su un altoparlante. Uno strumento per sostenere conversazioni con le persone del posto e per affrontare le più svariate situazioni che si potranno incontrare, consentendo di essere in grado di comprendere il significato delle risposte alle nostre domande potendo comunicare e condividere più facilmente con le persone del luogo. Inoltre, è possibile tradurre, dialogare e leggere altre lingue con la App Traduttore di Google.



NAVIGATORE SATELLITARE

È un dispositivo che assiste nella circolazione stradale il conducente di un veicolo, indicandogli il percorso da seguire per raggiungere la meta. Su tutti gli smartphone c'è la app di Google Map che è un ottimo navigatore. Per risparmiare consigliamo l'acquisto di un navigatore con *dash cam*, in modo d'avere un dispositivo unico che, funzionando anche a batteria, possiamo portarlo fuori dal veicolo per aiutarci a raggiungere a piedi una meta nonché per videoregistrare qualora se ne renda necessario.



DASH CAM

Alla guida di un veicolo acquistare e montare una **Dash cam** da accendere prima di allacciare le cinture di sicurezza. La *dash cam*, ovvero *dashboard camera* (*telecamera da cruscotto*), è un semplice ed economico dispositivo elettronico, applicabile sul parabrezza, per registrare ciò che accade all'esterno del veicolo nella direzione in cui il dispositivo è rivolto, le cui immagini sono scaricabili su un computer. Acquistatela e usatela, perché è di fondamentale ausilio istruttorio per le autorità preposte agli accertamenti in caso di sinistro stradale; utile a evitare al danneggiante e al danneggiato lunghi e onerosi procedimenti giudiziari dall'esito incerto. Non solo, evita altresì anni di sofferenze e spese se ritenuti responsabili dei reati di omicidio stradale ex art. 589-bis Codice penale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 590-bis Codice penale. Peraltro, i dati registrati dall'apparecchiatura possono essere acquisiti in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e possono costituire fonte di prova nell'ambito di un eventuale procedimento civile e penale. Ripetiamo: accendi sempre la *dash cam* per avere una testimonianza oggettiva, utile se ti trovassi coinvolto in un incidente causato da un pedone, da un ciclista, da un motociclista, da un carico disperso da altro veicolo sulla sede stradale, da un animale che ci attraversa la strada. È essenziale montare la *dash cam* e farla accendere a chi consegna il tuo veicolo. Ricordati che la tua responsabilità non cessa quando consegna il veicolo alla guida di altri; quindi, archivia tutti i documenti inerenti agli interventi di revisione e manutenzione del veicolo, perché nell'eventualità di un incidente, nel caso di omissione di quanto previsto dalle norme riguardo alla sicurezza del tuo veicolo, sarai coinvolto nell'accusa di omicidio stradale e/o lesione stradale



Un grande video che registra con un campo visivo di 140 gradi e salva automaticamente i video degli incidenti. I dati GPS mostrano quando e dove si sono verificati gli eventi. Schermo di facile lettura completo di informazioni sul traffico, meteo e prezzi del carburante, eccetera.



Piccola Garmin Dash Cam™ 67W tascabile, priva di navigatore. Angolo di ripresa di 180 gradi, acquisisce e salva dettagli importanti in video HD a 1440p. salva automaticamente un video quando rileva un incidente. Con il GPS integrato che contrassegna i video registrati con i dati della posizione che mostrano quando e dove si sono verificati gli eventi.

ACTION CAM

Alla guida di un velocipede acquistare e montare una **Action Cam**. È un dispositivo compatto di ripresa audio-video-foto, resistente, impermeabile, indossabile sulla parte anteriore del giubbottino e/o altro indumento, su un manubrio, su uno zaino, sopra la maschera sub, sul casco da sci tenuto in mano o su un cavalletto fotografico durante un viaggio anche a piedi.

Un compagno di viaggio attento a tutto quello che ci circonda e che immortalata i momenti più importanti del viaggio, senza dover distrarre i nostri sguardi dai panorami e dalle avventure che stiamo vivendo. Inoltre, consente, al ritorno, di rivivere la nostra esperienza sotto forma di fotografie e riprese video e/o di condividere sui social, in tempo reale, il viaggio.

Infine, una sicurezza nel caso ci si trovi in difficoltà, perché riprende tutte le persone e le loro azioni per noi e/o contro di noi



CELLULARE CON INSERITO ICE

In caso ci si trovi in emergenza sanitaria senza essere in grado di parlare, è **indispensabile per i soccorritori trovare nel cellulare le persone inserite in ICE** per chiamarli in modo da:

- coadiuvarli nel rappresentare la tua storia clinica;
- intervenire tempestivamente nella gestione delle tue attività di lavoro;
- arrivare e supportarti dove sarai trasferito per le cure;
- prendere tempestive decisioni per tuo conto.

Sovente i soccorritori trovano nelle tasche e/o borse dei feriti e/o dei morti un cellulare ma, trovando nella rubrica telefonica una lista interminabile di nomi e numeri, risulta loro difficile individuare chi dover avvisare per primo di quanto è successo. Dunque, se ritieni utile far individuare la persona giusta in caso di tua emergenza, registra nella rubrica del tuo cellulare la persona da contattare scrivendo in sequenza:

1. **ICE** (acronimo di **In** **C**aso di **E**mergenza - **In** **C**ase of **E**mergency),
2. un numero progressivo iniziando da 1,
3. numero di telefono della persona da chiamare per prima e via dicendo.

Eccone un esempio:

ICE 1 333 12345678
ICE 2 328 98765432
ICE 3 0838 0123456
ICE 4 0574 1234567



Ovviamente l'elenco **ICE** può proseguire in modo che, se chi viene chiamato non risponde, il soccorritore può chiamare il successivo. Si tratta di un'azione priva di costi. Se si è messo il blocco del telefono, per la sua sicurezza, disattivarlo visto che il blocco non impedisce il furto informatico dei dati. Il problema del blocco non esiste con i cellulari di nuova generazione perché **ICE** bypassa tutti i blocchi del telefono, senza ledere la privacy, e non consente di accedere ai dati interni del cellulare. In pratica, in un'emergenza dove non si è in grado di parlare, il soccorritore che trova il cellulare, premendo il tasto avvio chiamata gli appare **ICE** e può chiamare la persona che si ritiene debba essere avvisata.

CONTRASSEGNO PER DISABILI

Dal 1 gennaio 2022 in vigore l'aggiunto comma 3 bis articolo 188 del Codice della Strada, che recita:

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

L'autorizzazione amministrativa rilasciata in formato europeo ai soggetti diversamente abili, per finalità di circolazione e sosta è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e, per questo, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'Ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla Legge. Come già enunciato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8226/2022, non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'adottata inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'Ente locale territoriale, essendo anzi, onere di tale Ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come ad esempio tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per invalidi.

Poiché in Italia ci sono 7.904 Comuni e non tutti recepiscono le leggi in vigore, chi desidera recarsi in un parcheggio e/o area di sosta a pagamento provvista di accesso controllato da una sbarra, deve chiamare preventivamente il gestore per informarlo che per uscire attiverà il pulsante, che deve essere sempre presente, per un'uscita in emergenza.

Eliminata la consuetudine di taluni Enti Comunali che subordinavano l'esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta



Contrassegno da esporre bene in vista e fotografarlo ogni volta, in modo da avere una prova nel caso si riceva una contravvenzione.

a vari obblighi (posti con Ordinanza Sindacale), tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima di poter accedere alle Zone a Traffico Limitato. Vedi la sentenza della Cassazione Sezione 2 Civile n. 24015 del 3 agosto 2022 e l'ordinanza n. 28144 del 27 settembre 2022.

In sintesi, l'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, in correlazione all'art. 7 dello stesso Codice, conferisce all'invalido un diritto personale di poter circolare su tutto il territorio nazionale ed anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, col solo onere di esporre il contrassegno che denota la destinazione del veicolo al servizio della persona disabile.

Alla luce degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 1996 e dell'art. 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada, deve considerarsi come il cosiddetto "contrassegno per persone diversamente abili" – che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle Zone urbane a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane – rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

Solo quando c'è questa segnaletica stradale verticale ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno è possibile circolare nei sensi unici.



COME COMPORTARSI SE VEDI AUTOCARAVAN ABBANDONATE

Non è insolito che dei delinquenti rubino un'autocaravan per poi parcheggiarla in aree dismesse e/o sotto cavalcavia per trasformarla in un deposito di materiali utili alle loro azioni criminose. Pertanto, a chi avvista un veicolo abbandonato si consiglia di NON AVVICINARSI perché è possibile incontrare i delinquenti e/o inquinare la scena di un crimine. Pertanto, allontanarsi, scattare da lontano una foto con il cellulare, chiamare il 112 per far intervenire una pattuglia delle Forze dell'Ordine.

COME COMPORTARSI PER EVITARE E/O SEGNALARE ATTI DI TEPPISMO E/O DELINQUENZA

Sono ricorrenti in Italia e anche all'estero i tentativi di furto con le persone che stanno dormendo dentro un'autocaravan e le aggressioni che a volte ne conseguono. L'ultima segnalazione l'abbiamo ricevuta il 28 luglio 2022 da un associato che ci ha inviato il link <https://comozero.it/attualita/video-zona-stadio-in-tre-si-appostano-poi-uno-sferra-un-calcio-al-camper-in-sosta-arriva-la-polizia/> e che riguarda un atto di teppismo di notte, diretto contro un'autocaravan. I filmati hanno evidenziato lo sbaglio del camperista che è uscito dal veicolo esponendosi a una diretta aggressione. Al contrario, da anni l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - www.coordinamentocamperisti.it - per evitare aggressioni fisiche e far arrestare i delinquenti, ha suggerito di adottare, quando si parcheggia per trascorrere la notte, quanto segue:

1. evitare di parcheggiare, in particolare per la notte, dove non c'è segnale per il cellulare;
2. all'interno dell'autocaravan tenere sempre il cellulare acceso e pronto all'uso, in particolare per la notte;
3. installare all'interno delle porte una chiusura a battente da utilizzare, in particolare per la notte;
4. sempre parcheggiare l'autocaravan in posizione di libera e rapida ripartenza;
5. sistemare eventuali parasole all'interno del parabrezza in modo da poterli togliere al volo;
6. collegare le maniglie delle due portiere con un cavetto in modo che non possano essere aperte dall'esterno;
7. lasciare la chiave di accensione nel quadro per attivare un tempestivo avviamento del motore;
8. mantenere accesa la dash cam (piccola telecamera che riprende quanto accade davanti al veicolo nel viaggiare e utile per evitare sorprese e raggiri in caso di incidente stradale);
9. tenere a portata di mano una bomboletta di spray antiscippo;
10. tenere a portata di mano il cellulare, verificando che sia carico;
11. nel caso di rumori sospetti tesi a forzare le porte e/o finestre, chiamare il 112, saltare sul posto di guida mettendo in moto, accendere i fari, spostare l'eventuale tendina parasole, spostarsi lentamente per ispezionare l'area illuminata e illuminando i delinquenti, rimanere in collegamento telefonico con il 112 per far intercettare i delinquenti. Un'autocaravan che si sposta è un perfetto scudo e impedisce ai criminali di aprire porte e finestre.

Ovviamente, per contrastare la criminalità è indispensabile che i cittadini sollecitino i parlamentari e il governo ad approvare una legge che preveda, nel caso di arresto per furto, tentato furto, vandalismi e aggressione, la non concessione del rito abbreviato ma il giudizio immediato da un tribunale monocratico; in caso di condanna l'invio in carcere con lavoro obbligatorio per rifondere i danni provocati agli aggrediti e/o offesi, per rifondere gli oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, dal processo e per la detenzione nonché il sequestro preventivo dei beni del condannato da utilizzare per il pagamento delle cure mediche che l'aggredito deve sostenere e che non devono essere addebitate alla collettività, per il pagamento per i danni da esso causati al cittadino, per l'eventualità di invalidità a carico dell'aggredito, agli enti preposti per eventuali pensioni elargite per l'invalidità all'aggredito, per le spese processuali da questi attivate a carico dello Stato, per le spese processuali da questi attivate a carico dell'aggredito.



COMPORAMENTI BASILARI PER PREVENIRE I FURTI

1. Chi parcheggia l'autocaravan vicino all'abitazione, per evitare furti e/o danneggiamenti, deve spostarla come minimo ogni settimana, in modo da non farla apparire come abbandonata, quindi facile preda.
2. Installare due blocchi meccanici, per i pedali e per il volante.
3. Togliere sempre le chiavi dal cruscotto, anche per brevi soste di rifornimento: sembra incredibile, ma molte autocaravan sono state rubate da ladri che aspettavano che il guidatore scendesse a fare due passi lasciando la porta aperta e le chiavi nel cruscotto.
4. Non parcheggiare a ridosso di altre autocaravan perché attirano i ladri che si sentono coperti dalle pareti delle rispettive autocaravan.
5. Evitare di parcheggiare in zone degradate. Parcheggiare vicino a villette, caserme, chiese.
6. Parcheggiare l'autocaravan sempre in posizione di partenza sia perché non si devono fare manovre in caso di partenza improvvisa, sia perché disincentiva il furto, in quanto le portiere anteriori sono sempre bene in vista.
7. Se non si ha installata una cassaforte di sicurezza, suddividere i vari oggetti di valore in punti diversi e poco visibili all'interno dell'autocaravan.
8. Non lasciare nella cabina di guida oggetti in bella vista ma chiudere sempre le tendine: vedere oggetti all'interno del veicolo incentiva il furto.
9. Dopo aver cenato, per dormire, spostarsi di almeno un chilometro in altro luogo. In questo modo, se qualche malintenzionato dovesse avervi monitorato, quando ritornerà per delinquere, avrà l'amara sorpresa di non trovare la vostra autocaravan.
10. È molto utile annotare su un foglietto, da tenere a portata, le coordinate GPS del luogo ove vi trovate e il rispettivo indirizzo (se siete in parcheggi stradali, nome della strada e il chilometro di riferimento), e se vi trovate all'estero, nella giusta dizione. In tal modo, in caso di urgente necessità, specialmente notturna, si eviterà il consueto panico, permettendo a chi dovrà assistervi di raggiungervi il più rapidamente possibile.
11. Nella notte bloccare le portiere anteriori collegandole tra loro con un cordino di acciaio e/o cinghia. La maggior parte dei ladri entra da queste portiere.
12. Attivare l'allarme perimetrale, che sarebbe utile fosse installato.
13. Attivare il sensore di gas soporiferi, che sarebbe utile fosse installato.
14. Nel caso di furto, anche parziale, presentate sempre denuncia affinché le Forze di Polizia abbiano una mappa dei furti e possano predisporre gli opportuni interventi d'indagine e prevenzione.
15. Ricordarsi di annotare sull'agenda il numero di Polizza garanzia atti vandalici e la relativa scadenza.

L'AUTOCARAVAN È ALLESTITA SENZA PREVEDERE PARTICOLARI PROTEZIONI CONTRO LO SCASSO, PERTANTO È INDISPENSABILE:

1. Installare un allarme antifurto.
2. Se l'autocaravan è nuova, valutare l'installazione dell'allarme satellitare.
3. Attivare SEMPRE l'antifurto.
4. Per impedire il furto completo dell'autocaravan è utile far installare un interruttore elettrico che escluda l'accensione dal cruscotto e/o un interruttore meccanico che blocchi l'afflusso di carburante dal serbatoio.
5. Scoraggia il ladro il vedere incisi sui vetri della cabina il numero di serie del motore oppure vederlo scritto con pennarello indelebile.
6. Ha successo l'installazione di 6 economici led sul cruscotto, attivabili da un interruttore, perché evidenziano da lontano che l'autocaravan è protetta. Un "finto" antifurto che allontana gli sbandati che si avvicinano al veicolo perché è molto percettibile, al contrario del tradizionale antifurto che è dotato di un solo led e, nella maggior parte dei casi, ubicato in modo non molto percettibile dall'esterno.
7. Utili i dispositivi quali: bloccasterzo, bloccapedali, bloccaruote.
8. Dipingere sul tetto i dati della targa è un utile sistema d'identificazione visibile dall'alto affinché un elicottero, in caso di furto dell'autocaravan, possa facilmente individuarla nel traffico e/o in un parcheggio.

COME EVITARE UNA TRUFFA

Nonostante gli interventi delle Forze dell'Ordine e i nostri interventi informativi, essere truffati nella vendita è frequente e il rischio riguarda anche le autocaravan.

Il copione è sempre lo stesso:

il compratore propone di concludere la compravendita dinanzi a un notaio per assicurare al venditore che l'affare è sicuro ma lo truffa pagando con assegni falsificati. Quando il venditore se ne accorgerà, il compratore ha già rivenduto il veicolo. Il truffato difficilmente otterrà giustizia e resterà beffato e danneggiato.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non può pubblicare le segnalazioni di coloro che presumono di aver subito una truffa nella vendita di un'autocaravan perché rischierebbe di essere querelata dal presunto truffatore, da presumere innocente prima di una sentenza penale di condanna che arriverà dopo anni. Siamo più volte intervenuti sul tema pubblicando articoli per evitare le truffe: a seguire i due elenchi.

ARTICOLI PUBBLICATI SU COME PREVENIRE FURTI E TRUFFE



| Anno | num. | pagine |
|------|-------|-----------|
| 1990 | 13 | 16/17 |
| 1991 | 17-18 | 46/47 |
| 1998 | 58 | 2/3 |
| 2003 | 90 | 12/29 |
| 2003 | 91 | 8/12 |
| 2003 | 92 | 8/9 |
| 2004 | 94 | 12/14 |
| 2008 | 124 | 55 |
| 2009 | 125 | 72/74 |
| 2009 | 128 | 92/99 |
| 2009 | 129 | 61/92 |
| 2009 | 131 | 62/64 |
| 2010 | 138 | 147 /151 |
| 2010 | 139 | 83 |
| 2012 | 147 | 88 |
| 2012 | 149 | 60/61 |
| 2014 | 155 | 8/11uenti |
| 2014 | 157 | 8/11 |
| 2014 | 158 | 15/25 |
| 2014 | 159 | 18/19 |
| 2015 | 165 | 55/56 |



| Anno | num. | pagine |
|------|------|---------|
| 2011 | 3 | 144/147 |
| 2013 | 13 | 35/88 |
| 2013 | 16 | 80/84 |
| 2014 | 20 | 4 |
| 2014 | 25 | 76/87 |
| 2015 | 31 | 62/63 |